

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

JEAN-MICHEL CARRIÉ
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

CARATTERI ENUNCIATIVI DELLA LEGGE TARDOIMPERIALE E SUOI PRECEDENTI

Non mancano gli studi di stampo stilistico sul carattere sempre più retorico della produzione legislativa tardoimperiale¹. L'oggetto di questo lavoro è, invece, un invito ad applicare agli scritti legislativi romani alcuni concetti e modelli base dell'analisi semiotica del testo lasciando da parte tutti i presupposti teorici che ci porterebbero troppo al di fuori del nostro interesse specifico². Per motivi di spazio, mi limiterò a distinguere due registri base del testo, il performativo e il constativo.

È un dato immediatamente percettibile che la legge imperiale si enuncia secondo questo doppio registro. Questo vale per ogni periodo del diritto romano (almeno dall'epoca tardorepubblicana in poi). Strada facendo incontreremo alcuni fenomeni evolutivi nell'enunciazione della legge tardoimperiale che però non rimettono in questione questa distinzione fondamentale.

¹ S. SCHMIDT-HOFNER, *Reagieren und Gestalten: Der Regierungsstil des spätromischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, München 2008. In una prospettiva storica maggiormente allargata, J. STONE PETERS, *Law as Performance: Theatricality, Spectatorship, and the Making of Law in Ancient, Medieval, and Early Modern Europe. Law and Literature*, Oxford 2022, ed altri.

² Si dà per scontato che siano familiari i concetti base della semiotica come la coppia enunciazione/enunciato, il quadro enunciativo o situazione enunciativa, il locutore (o soggetto dell'enunciazione), il destinatario, i deittici, la struttura di superficie, ecc.). Per una introduzione in italiano si può rimandare, per esempio, a U. ECO, *Trattato di semiotica generale*, Milano 1975; C. BIANCHI, *Pragmatica del linguaggio*, Roma-Bari 2003 e successive ristampe; U. VOLLI, *Manuale di semiotica*, Roma-Bari 2000 e successive ristampe; G. MARRONE, *Introduzione alla semiotica del testo*, Bari 2011.

La distinzione, nelle costituzioni imperiali, tra illustrazione dei motivi che giustificano la legge e *sanctio*, spiega e convalida la distinzione tra due registri enunciativi diversi nell'ambito di una stessa situazione di comunicazione.

Molto spesso i casi eccezionali sono i più istruttivi per far riflettere su una normalità talmente familiare che a volte non siamo consapevoli della sua relatività in quanto scelta convenzionale, quindi arbitraria. Disponiamo eccezionalmente di un caso ben noto di enunciazione 'in diretta' della legge imperiale, quasi la registrazione dal vivo di un dialogo tra i beneficiari della normativa che richiedono i loro diritti e l'imperatore che, su due piedi, dà loro soddisfazione con l'erogazione orale di una legge (*indulgentia*)³. Intendo parlare, ovviamente, di CTh. 7.20.2 (320? Seeck 326)⁴:

Idem A. [= Constantinus]. Cum introisset principia et salutatus esset a praefectis et tribunis et viris eminentissimis, adclamatum est: Auguste Constantine, dii te nobis servent: vestra salus nostra salus: vere dicimus, iurati dicimus. Adunati veterani exclamaverunt: Constantine Aug, quo nos veteranos factos, si nullam indulgentiam habemus? Constantinus A. dixit: Magis magisque conveteranis meis beatitudinem augere debeo quam minuere. Victorinus veteranus dixit: Muneribus et oneribus universis locis conveniri non sinamur. Constantinus A. dixit: Apertius indica; quae sunt maxime munera, quae vos contumaciter gravant? Universi veterani dixerunt: Ipse perspicis scilicet. Constantinus A. dixit: Iam nunc munificentia mea omnibus veteranis id esse concessum perspicuum sit, ne quis eorum nullo munere civili neque in operibus publicis conveniatur neque in nulla collatione neque a magistratibus neque vectigalibus. In quibuscumque nun-

³ Sul significato di *indulgentia*, *indulgere* (così come *munus*, *munificentia*) come modo di designare la legge imperiale in quanto prodotta dall'evergetismo giuridico del principe, manifestazione della sua natura divina, mi sia concesso rimandare al mio contributo: J.-M. CARRIÉ, *La "munificence" du prince. Le vocabulaire tardif des actes impériaux et ses antécédents*, in *Institutions, société et vie politique au IV^e siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol* (Paris, janv. 1989), a cura di M. CHRISTOL-S. DEMOUGIN-Y. DUVAL-Cl. LEPELLEY-L. PIETRI, Rome, 1992 (CEFRA, 159), 411-430.

⁴ V. ora L. FEZZI, *Una nuova tabula dei privilegi per i soldati e i veterani*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 163, 2007, 269-275.

dinis interfuerint, nulla proponenda dare debebunt. Publicani quoque, ut solent agentibus super compellere, ab his veteranis amoveantur; quiete post labores suos perenniter perfruantur. 1. Fisco nostro quoque eadem epistula interdiximus, ut nullum omnino ex his inquietaret, sed liceat eis emere et vendere, ut integra beneficia eorum sub saeculi nostri otio et pace perfruantur et eorum senectus quiete post labores perfruatur. 2. Filios quoque eorum defendant decertationes, quae in patris persona fuerunt, quosque optamus florescere sollicitius, ne si contumaces secundum eosdem veteranos comprobari potuerint, decimentur his sententiis, cum praesidali officio adiungentur. Probabilius iussionem meam curabunt ergo stationarii milites cuiusque loci cohortis, et parentes eorum desperationem, et ad sanctimoniam conspectus mei sine ulla deliberatione remittere, ut sint salvi, cum senuas consecuntur poenas indulgentiae. Dat. kal. Mart. in civitate Velovocorum Constantino Aug. VI et Constantino Caes. cons.⁵.

⁵ Dopo che ebbe fatto il suo ingresso nei *principia* e fu salutato dai prefetti, tribuni e altre autorità, fu acclamato. Una volta chiamati a raccolta, i veterani gridarono: “Costantino, imperatore nostro, a che pro averci fatto veterani (cioè liberato dal servizio), se non abbiamo il nostro editto di liberazione (*indulgentia*)?”. L'imperatore Costantino disse: “Mi è più che mai di dovere aumentare anziché diminuire la felicità dei miei compagni d'arma veterani”. Il veterano Vittorino disse: “Non ammettiamo di essere dappertutto sottoposti agli oneri e alle cariche”. L'imperatore Costantino disse: “Precisa quali sono essenzialmente gli oneri che si ostinano a far pesare su di voi?”. Con una voce sola, i veterani risposero: “Tu stesso lo vedi a sufficienza”. Rispose Costantino imperatore: “Sia chiaro che da questo momento, ai termini del mio editto, è stato concesso a tutti i veterani che nessuno di loro verrà requisito per liturgie civili né per qualsiasi lavoro pubblico, né per nessun contributo fiscale, né da parte di magistrati, né per le varie imposte. In qualunque fiera siano intervenuti, non saranno sottoposti a nessun pagamento da versare. I *publicani*, ugualmente, che normalmente sovrintendono alla riscossione degli esattori, non dovranno molestarli. 1. Con lo stesso testo abbiamo ugualmente vietato al nostro Fisco di perseguire uno di loro con le sue esigenze, ma che tutti abbiano intera licenza di comprare e vendere, in modo che si godano integralmente i loro privilegi nell'ozio e nella pace assicurata dal nostro secolo e nella loro vecchiaia godano la tranquillità dopo il loro servizio. 2. Vogliamo ugualmente che i loro figli vengano protetti dallo statuto che i loro padri si sono conquistato a viva forza nella speranza che, una volta diventati adulti si comporteranno con maggior zelo, fermo restando che, se si sarà potuto acquisire la prova che fossero risultati latitanti per stessa ammissione di questi veterani, non verranno puniti con la morte con questi giudizi ma

Il dialogo introduttivo registrato dal vivo – quasi un *verbatim* – corrisponde a quello che normalmente incontriamo sotto forma discorsiva personale o impersonale, come giustificazione della *sanctio* che segue. Questa volta il frequente *audivimus* dei preamboli di costituzioni è vissuto in diretta. E la *sanctio* segue immediata e quasi improvvisata davanti ai destinatari. In realtà si può facilmente capire che il copione era stato preparato prima e che l'imperatore ha fatto un bel colpo di comunicazione. A comprovare tale ipotesi si presenta il fatto che l'ultimo provvedimento dell'*edictum* risolve un problema non esplicitato dalla rivendicazione dei soldati. Avremo più volte l'occasione di tornare su questo testo.

1. *Il soggetto dell'enunciazione*

Il primo elemento del quadro enunciativo è il soggetto dell'enunciazione, che può essere, a seconda dei casi, personale o impersonale.

– *L'enunciazione personale*

Inizialmente, era l'imperatore stesso a parlare in prima persona. Così, ad esempio nell'*Edictum Caesaris (= Augusti?) de violatione sepulchrorum*⁶: *Placet mihi; iubeo fieri, illum, ego, uolo*, tutti segni della presenza nel testo del principe in quanto enunciatore del testo.

Allo stesso modo nell'*Edictum Claudii de civitate Anaunorum*⁷, epigrafe di affissione nella Val di Non che presenta il testo nel modo seguente: *edictum Ti. Claudi Caesaris Augusti Germanici propositum fuit id quod infra scriptum est*. Dall'inizio alla fine, l'imperatore si esprime con la prima persona, sia nei verbi sia negli aggettivi possessivi. I verbi sono in minima parte narrativi (*missi*), ma più che altro atti di parola, per

saranno assegnati al servizio nell'*officium* di un governatore (*contumax*: D. 42.1.53). Con totale approvazione, i soldati assegnati all'amministrazione territoriale distaccati in ogni provincia provvederanno all'attuazione di questa direttiva e al sollievo della disperazione dei padri facendo direttamente appello alla sacrosantità della mia persona, affinché [i loro figli] siano salvi mediante l'applicazione della pena prevista dalla presente legge”.

⁶ FIRA, 1, *Leges* 1968, n. 69 (p. 414-416). Editto anonimo generalmente attribuito ad Augusto, seguendo Cumont e Riccobono.

⁷ CIL V 5050 = Dessau 206 = FIRA, 1, *Leges*, n. 71, 417-410.

usare il concetto che verrà più avanti illustrato (*refero, permitto, animadverto, patior, tribuo, iubeam, permittam*).

In un editto di data discussa (probabilmente del III secolo) trasmesso da un papiro, BGU 1.110⁸, i segni enunciativi personali (*puto, cognitionum officii nostri, indulserim, opinor*) si alternano con l'enunciazione impersonale.

L'enunciazione con la prima persona risulta ancora frequente nel IV secolo. Così si esprime, ad esempio, Costanzo II nel 358 in CTh. 12.1.45: *statuimus, volumus*, o in CTh. 12.1.46: *praecipimus, patimur, decernimus*.

Osserviamo però una differenza notevole: da un certo momento in poi, l'imperatore soggetto dell'enunciazione si è espresso al plurale. Di nuovo, incontriamo qui la questione del plurale *maiestatis*, un'innovazione in senso opposto a un principio fondamentale della lingua latina che dava indistintamente del tu indipendentemente dalla posizione socio-politica degli interlocutori. Come si sa, questo avrà come conseguenza l'introduzione del plurale *maiestatis* o di rispetto per altre persone (soprattutto la seconda) in alcune lingue romaniche.

Inizialmente il plurale era stato legato alla presenza di un collegio imperiale, enunciatore policefalo. Attestato sotto Settimio Severo e Caracalla (ad esempio nell'*epistula* indirizzata alla città di Tyras⁹, questo uso sparisce naturalmente sotto i regni individuali del III secolo (ad esempio, la *Constitutio Antoniniana*, di Caracalla solo), ma torna con il collegio tetrarchico (ad esempio, nella famosa *epistula de Manichaeis*¹⁰, del 302 verosimilmente): *statuimus, iubemus, sancimus*. Tale spiegazione della nascita del plurale *maiestatis* potrebbe sembrare semplicistica, se non addirittura 'sempliciotta', ma per il momento non ho ancora sentito che se ne sia trovata un'altra.

Quale che sia stato il suo ruolo nella comparsa di un'usanza linguistica così durevole, il soggetto enunciativo molteplice solleva il problema della coesione e unitarietà del collegio imperiale che a sua volta riveste due aspetti: uno gerarchico, tra *Augusti* e *Caesares*, e uno geografico, quello della validità delle leggi condivisa tra le due *partes Imperii*.

Nel cosiddetto (impropriamente) "editto di Milano"¹¹, Costantino

⁸ Mitteis Chrest., n. 417 (= FIRA, 1, *Leges*, n. 78, 452-454).

⁹ CIL III 781 = Dessau 423 = FIRA, 1, n. 86

¹⁰ *Mosaicarum et Romanarum Legum Collectio* 15.3 = FIRA, 2, 580-581.

¹¹ LACT., *De mortibus persecutorum*, capitolo XLVII; EUS., *Hist. eccl.*, PG 20, X, 5.

e Licinio parlano con una stessa voce, al plurale, ma sentono il bisogno di individualizzare la propria adesione all'accordo comune precisando: *tam ego Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus*¹². Simon Corcoran presenta un'osservazione simile da mettere forse in relazione al ruolo personale di tale o tal altro imperatore nell'attuazione della legge: «occasionally an emperor with colleagues will slip into the singular to emphasize his personal involvement, perhaps to indicate that it is his court to which matters must be referred»¹³.

Ma da questo momento non sparisce più dall'usanza diplomatica imperiale, nelle leggi indette dal solo Costantino¹⁴ o dai successori: da Costanzo II¹⁵ o dal solo Giuliano¹⁶. Tuttavia le costituzioni di quest'ultimo sono quelle di cui i compilatori hanno maggiormente e sistematicamente alterato la redazione originale, facendo quasi scomparire l'esibizionismo del soggetto dell'enunciazione così come appare nelle versioni originali di leggi di Giuliano pervenute a noi tramite la sua cosiddetta "Corrispondenza"¹⁷.

A questo punto sono importanti le sfumature. Per un momento torniamo indietro al nostro testo di partenza CTh. 7.20.2, al dialogo

¹² Cfr. S. CORCORAN, "The Augusti and Caesars Say": *Imperial Communication in a Collegiate Monarchy*, in S. PROCHÁZKA-L. REINFANDT-S. TOST (a cura di), *Official Epistolography and the Language(s) of Power. Proceedings of the 1st International Conference of the Research Network Imperium and Officium*, Wien 2015, 219-236, spec. 159.

¹³ S. CORCORAN, "The Augusti" cit., 226.

¹⁴ Ad esempio CTh. 13.10.2 (311 o 312): *iuxta hanc iussionem nostram [...] sicuti etiam sub domino et parente nostro Diocletiano*; o ancora l'*Edictum de accusationibus* (FIRA, 1, *Leges*, n. 71): *prospeximus, censuimus* (l. 31), *direximus* (48), testo dove d'altronde la redazione impersonale (terza persona, verbi in forma passiva, formula impersonale *placuit*) occupa il posto principale.

¹⁵ CTh. 12.1.49 (361): *ad eos quos diximus*; parimenti CTh. 12.1.47: Imp. Constantius A. (359) *iussimus ... Ideoque sancimus, ut [...]*.

¹⁶ Ad esempio CTh. 12.1.53 (362): Idem A. [= Iulianus] ad Sallustium praefectum praetorio, pr. *Quoniam ex paucis plurima commissa non absurde suspicamur, ex die kal. septembrium omnes omnino praeter sollemnes nominationes factas a curiis in irritum devocamus. De praecedentibus porro iustum agitabis examen*. Poi si passa all'enunciazione impersonale: 1. *Placuit etiam designare [...], licet nominare sollemniter*.

¹⁷ V. J.-M. CARRIÉ, « *Julien législateur : un mélange des genres ?* », in *AnTard*, 17, 2009, 175-184.

tra Costantino e i suoi carissimi veterani. Proprio nel momento in cui appare e diventa sistematico da parte del locutore imperiale l'uso del plurale *maiestatis*, in questo testo i veterani, eccetto una leggera esitazione (*vestra salus*), danno del tu a Costantino (*ipse perspicis*) e soprattutto Costantino stesso parla in prima persona singolare (*debeo, conveterani mei, munificentia mea, iussionem meam, ad sanctimoniam conspectus mei*) quando il suo discorso è indirizzato personalmente ai soldati, mentre in quanto figura istituzionale usa il plurale *maiestatis* (*fisco nostro interdiximus, sub saeculi nostri*). Con questa differenza tra singolare e plurale mi sembra venga espressa la natura particolare del legame che, secondo l'ideologia ufficiale, unisce l'imperatore e i soldati: sono *conveterani mei*, dopo essere stati durante il tempo del loro servizio *commilitones mei*, come si legge in un discorso di Costanzo II riportato da Ammiano, pronunciato in circostanze analoghe¹⁸.

La forma doppiamente eccezionale rivestita da questa decisione imperiale – la registrazione dal vivo di un dialogo tra l'imperatore e i beneficiari delle decisioni, proseguendo con una orazione – fuoriesce dalle grandi categorie: editto, *epistula*, rescritto, che comunque, in quel periodo, tendono a confondersi, sovrapporsi, essere intercambiabili¹⁹. Questo stesso testo, per di più, dimostra chiaramente la flessibilità dei modi di enunciazione e della loro terminologia. In effetti, lo stesso discorso che l'imperatore sta pronunciando in tempo reale comporta elementi presentati come già avvenuti e già diventati oggetto di una prossima *epistula* indirizzata ai governatori e ormai situate nel passato al momento della redazione di ciò che nel frattempo è diventato una *constitutio*: *Fisco nostro quoque eadem epistula interdiximus, ut [...]*. Questo smembramento della temporalità e del registro enunciativo ridefinisce come *epistula* il discorso stesso che la sta elaborando, come se questa forma di comunicazione agli ufficiali incaricati di attuare le nuove disposizioni fosse preesistente al momento in cui l'imperatore le sta formulando. Si è creato un conflitto tra la situazione temporale dell'*edictio* e quella della redazione cancelleresca. Il redattore finale non è stato in grado – missione impossibile – di risolvere questa contraddizione, cercando di mantenere l'improvvisazione dell'*oratio* imperiale (al presente) e l'efficacia della trasmissione e attuazione (presentata come già compiuta, anche se istantaneamente).

¹⁸ AMM. 14.10.13, allocuzione nel 354 di Costanzo II “*tribunali adsistens*”, ugualmente enunciata in prima persona singolare.

¹⁹ Come sottolineato da S. CORCORAN, “*The Augusti*” cit., 219.

Il testo finale si presenta, quindi, come un misto di registri enunciativi emanati da due locutori distinti (l'imperatore e il redattore finale) evolvendosi in due momenti distinti (quello dell'*oratio* e quello della registrazione del provvedimento). Questa variazione terminologica nell'autoriferimento del testo non si ferma all'alternanza *dixit/epistula*, ma si allarga ai termini *iussio* e *indulgentia*, il primo non tecnico, a differenza del secondo che di tutti è quello più atto a designare una *constitutio*:

Probabilius *iussionem meam* curabunt ergo stationarii milites cuiusque loci cohortis [...] ut sint salvi, cum senuas consecuntur poenas indulgentiae²⁰.

Tutt'al più, il redattore (o, ulteriormente il compilatore) ha rinunciato logicamente a indicare un destinatario unico, essendo i vari destinatari (i *militēs*, i loro padri, gli ufficiali provinciali) abbastanza esplicitati dal testo.

La forma epistolare spesso assunta dalla legge è ovviamente quella dove più s'incontrano l'enunciazione con la prima persona e la designazione del destinatario con la seconda persona.

Ad esempio, l'*epistula* di Adriano conservata da un papiro²¹ dove l'imperatore ci tiene a dimostrare ostentatamente l'interesse portato al rispetto del diritto ereditario dei figli di soldati, da qui una ridondanza di verbi alla prima persona: Scio; *libentissimus* ego *occasiones* arripio; *humanius* interpretor; *petere posse etiam illos* decerno; *hoc meum beneficium*; *non ut videar*.

Come se fosse in presenza, s'indirizza *tois stratiotais emou*, ai miei soldati, ricreando virtualmente tramite questa forma enunciativa la compresenza del principe e dei soldati messa in scena nella legge costantiniana del 320 commentata qui sopra.

Giuliano riprenderà sistematicamente questo stesso modo enunciativo, come possiamo accertare confrontando in diversi casi le sue lettere legislative con la loro riscrittura nel Codice.

²⁰ S. CORCORAN, "The Augusti" cit., 226, a proposito dell'editto di tolleranza di Galerio (LACT., *De mort. pers.* 34.1-35) traduce in alternanza *indulgentia* with "indulgent pardon" (*in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam*) and with "this indulgence of ours" (*iuxta hanc indulgentiam nostram*), adottando dunque nei due casi il significato morale tradizionale piuttosto che la designazione tecnica di ogni "decisione imperiale".

²¹ BGU 1.110 = Girard, 194 = Mitteis Chrest., n. 373 = FIRA, 1, 78.

Vediamo ad esempio la legge sugli *archiatri*:

– soggetto dell'enunciazione:

Giuliano, *Ep.* 25b (Bidez 75): θεσπίζοντες ἡμετέρα φιλανθρωπία κελεύομεν.

CTh. 13.3.4 (12 mai 362): *censeamus esse firmanda; nostrae mansuetudinis sanctione.*

– destinatario:

Ep. 25b (Bidez 75): κελεύομεν [...] ὑμᾶς τοὺς λοιποὺς χρόνους διάγειν.

CTh. 13.3.4 *privilegia principum circa vos censeamus esse firmanda.*

I due testi corrispondono in modo sufficientemente stretto per cui non si può dubitare che detta lettera costituisce la versione originale del testo ripreso nel Teodosiano. Diverso è il caso della celebre lettera sugli insegnanti CTh. 13.3.5 del 362:

Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. sed quia singulis civitatibus adesse *ipse non possum, iubeo*, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. hoc enim decretum *ad me* tractandum referetur, ut altiore quodam honore *nostro iudicio* studiis civitatum accedant.

Qui il soggetto dell'enunciazione non è l'imperatore legislatore astratto e impersonale, ma l'individuo Giuliano che esprime in nome proprio la volontà di controllare di persona ogni nomina di professore, per i motivi che ben conosciamo, un controllo che è stato mantenuto dopo di lui per i motivi opposti. Malgrado la riduzione drastica del contenuto originale anticristiano che non poteva essere conservato, dal confronto tra i due testi risulta che i compilatori si sono fatti eco dello stile comunicativo di Giuliano legislatore: *Ep.* 42, 422a Παιδείαν ὀρθὴν εἶναι νομίζομεν; 422c οἴμαι; 424a οἴμαι dopo una serie di interdetti. Questa forma esasperata e appassionata di messa in scena della propria persona perfino nei testi dove più si aspetterebbe l'impassibile impersonalità enunciativa della legge imperiale si ritrova nel poco che è stato conservato di questa legge nel Codice: *Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum [...]*, una dichiarazione che potrebbe anche far ridere.

Insomma, il linguaggio usato da Giuliano nelle decisioni adottate in virtù dell'autorità imperiale è più quello di un retore che non di un filosofo, e tanto di un privato quanto di un imperatore, mescolando registri enunciativi e codici linguistici propri di generi normalmente separati.

Per l'imperatore, a partire dal IV secolo, esiste uno strano modo di designarsi in quanto soggetto dell'enunciazione, a metà strada tra personale e impersonale, tra prima e terza persona: la formulazione del tipo *munificentia mea* incontrato sopra in CTh. 7.20.2 e tutta la gamma di varianti elencate dal collega Minieri nella sua relazione²²: *mea/nostra serenitas, clementia, lenitas*²³. Si tratta della sostantivazione di un qualificativo di natura, che depersonalizza il personaggio istituzionale designandolo con una delle sue attribuzioni (*munificentia*, il potere legislativo) o delle sue virtù²⁴. Questo è proprio il tipo di locuzione che si è mantenuto fino ad oggi nelle nostre lingue moderne nei titoli dati ai personaggi importanti (Sua eccellenza, Sua santità, Sua eminenza, ecc.). Occorre notare, tuttavia, che questo tipo di circonlocuzione non era monopolio dell'imperatore, ma che ogni dignità civile, militare, religiosa aveva la sua formula consacrata (*amplitudo vestra* per il senato, *devotio tua* per gli alti ufficiali civili, perfino *mediocritas mea* per i membri del clero, *tua sinceritas* per un *magister militum* (CTh. 7.20.11 (373 [365 o 368 Volterra])).

Il soggetto enunciativo soggetto plurimo e gerarchizzato (tra *Augusti* e *Caesares*), al quale si è già accennato, non è esente di ambiguità²⁵. In effetti, formalmente il plurale conferisce lo stesso grado di autorità all'insieme dei componenti del collegio imperiale che parlano con una stessa voce, mentre al livello dei referenti non si poteva ignorare il rapporto di subordinazione dei *Caesares* agli *Augusti*²⁶. Ci si potreb-

²² L. MINIERI, *Gli appellativi del potere. Note sulle intitolazioni imperiali nel Tardoantico*, in questo stesso volume.

²³ *Clementia*: CTh. 11.20.5 pr. È da eliminare, invece, da questa lista, *nostra indulgentia* che solitamente designa la costituzione imperiale: cfr. nt. 3 sopra.

²⁴ L'uso di questo tipo di formulazione non è limitato alla persona imperiale, ma si allarga all'insieme delle gerarchie civili, militari ed ecclesiastiche.

²⁵ Ad esempio, nell'editto di tolleranza detto di Galerio del 311, i quattro imperatori dicono: *disponimus, uolueramus, nostra iussio, uideremus; contemplatione nostrae clementiae intuentes; solemus, iuxta hanc indulgentiam nostram; credidimus porrigendam, significaturi sumus* (LACT., *De mort. pers.* 34.1-35.1; EUS., *Hist. eccl.* 8.17.3-10).

²⁶ Su questo problema, v. in particolare S. CORCORAN, "The Augusti" cit., 223-227.

be perfino chiedere se prima dell'universalizzazione della territorialità dei provvedimenti imperiali proclamata da Teodosio II le leggi venivano pubblicate, tramite un editto provinciale del governatore, a nome dell'insieme del collegio imperiale o solo a nome dell'*Augustus* della *pars* – occidentale o orientale che fosse. Gli esempi epigrafici ci possono assicurare che l'*intestatio* plurima delle leggi imperiali è nata nei testi originali piuttosto che introdotta in modo sistematico dai compilatori al fine di attuare l'intenzione stessa di Teodosio II che era l'unificazione giuridica delle due *partes imperii* nell'ambito di una ideologia. Si sa bene, tuttavia, che, anteriormente, l'adozione di una legge promulgata in una parte dell'impero nell'altra non era per niente automatica.

– *L'enunciazione impersonale*

È il modo di enunciare l'evidenza, l'ovvietà, spesso associata al presente di verità generica universalmente ammessa. Qui prevale la tendenza alla redazione impersonale (terza persona, verbi al passivo, formule di tipo *placuit*, ecc.). Non vado a commentare gli esempi multipli presenti nei testi.

In quei casi la prima persona interviene solo più per dei rimandi interni. Così, ad esempio, in CTh. 12.1.49 (361, Costanzo II): *ad eos quos diximus* in un lungo testo enunciato esclusivamente in forma impersonale. Ugualmente, tutto quanto si riferisce alla persona imperiale nella sua veste istituzionale viene espresso con l'aggettivo possessivo della prima persona plurale (*fiscus noster, senatus noster* (CTh. 12.1.48, ecc.).

Nei primi secoli dell'età imperiale, un modo di depersonalizzare l'enunciazione mentre si rafforza l'autorità dell'enunciatore consiste nel riferire la parola legislatrice del principe introducendola con il verbo *dicit/λέγει*, ad esempio Domiziano nel suo editto di liberazione di veterani riprodotto su di una tavoletta trovata a Filadelfia d'Egitto²⁷. L'interessato [...] *testatus est se descriptum et recognitum fecisse* [...] *ex tabula aenea* [...] *in qua scriptum est et id., quod infra scriptum est. Imperator Caesar* [...] *Domitianus* [...] *dicit*. Ma questa formula introduttiva viene subito seguita dall'enunciazione imperiale con la prima persona: *Visum est mihi edicto significare* [...]. Questa enunciazione personale probabilmente costituiva l'inizio del vero e proprio editto originale, che d'altronde prosegue secondo il registro enunciativo impersonale. Tuttavia,

²⁷ Mitteis Chrest., n. 463 = Girard, 191 = FIRA, 1, *Leges*, n. 76, 424-427.

trattandosi di un papiro, penso che qui con la formula *dicit* si tratti del modo di prendere in nota e citare in tribunale un testo legislativo imperiale piuttosto che della redazione della legge stessa. Ugualmente Caracalla, in P. Oxy. XII.1406 (= FIRA, 1, *Leges*, n. 89): ‘Αυτοκράτωρ [...] λέγει.

2. *Il destinatario*

Ora passiamo ad un altro elemento del quadro enunciativo: il destinatario. Uso la parola al singolare perché mi riferisco qui al concetto linguistico, alla categoria teorica, indipendente dalla composizione ed entità della collettività concreta degli interessati alla decisione imperiale, eventualmente ridotta a un individuo nel caso dei *beneficia*. Una prima distinzione va fatta tra il destinatario istituzionale transitorio (trasmettitore o relè) e il destinatario finale (destinatario effettivo individuale o collettivo (città, gruppo professionale, ecc.) solo nel caso di un *responsum*. Il caso più frequente è che il destinatario sia il capo reparto di un grande servizio imperiale o comunque pubblico (*praefectus praetorio*, *magister militum*, *quaestor palatii*, *comes finanziario*, *praeses*, *dux*, *praefectus Urbi* e così via). In quel caso, si tratta più di un indirizzo postale amministrativo che non del destinatario effettivo.

Per le *leges generales*, il destinatario effettivo corrisponde, generalmente, a tutti i membri di una collettività o di un gruppo che è oggetto o di misure repressive o di concessione o conferma di diritti specifici. I destinatari specifici più numerosi sono i *provinciales* e l'esercito. Ma alcune leggi sono indirizzate a tutta la popolazione dell'Impero, libera o schiavile che sia (ad esempio nel caso della politica religiosa).

Per i rescritti, invece, il destinatario è ridotto a una persona o a un numero limitato di persone²⁸. Ad esempio CTh. 12.1.64 (368[?]: *Mauris Sitifensibus*); CTh. 16.8.1 (315: *Iudaeis et maioribus eorum et patriarchi*); CTh. 16.8.4 (331, Costantino: *Hiereis et archisynagogis et patribus synagogarum et ceteris, qui in eodem loco deserviunt*); ecc.

CTh. 16.8.3 (321, Costantino) indirizzata *decurionibus Agrippinien-sibus*, porta una rettifica all'attuazione di una *lex generalis* che metteva fine all'esenzione dell'obbligo curiale concesso in precedenza agli

²⁸ Ho scelto qui volutamente esempi di rescritti accolti nel Teodosiano dopo la loro riformattazione come *lex generalis*.

Ebrei. Ora tale esenzione viene limitata a due o tre membri della comunità ebrea di Colonia. Si può pensare che la curia di Colonia, in quanto esecutrice dell'esenzione ridotta, abbia ricevuto qui una copia del rescritto indirizzato alla comunità ebrea rispondendo alle *preces* da essa presentate all'imperatore. È più logico, in effetti, che la domanda di esenzione sia stata presentata all'imperatore dagli ebrei piuttosto che dalla curia di Colonia.

Un rescritto trasmesso nel 317 al *comes Hispaniarum* in relazione ad un processo che dovrà celebrare, CTh. 12.1.4, si indirizza direttamente al destinatario: [...] *Ideoque sublimitas tua nullum omnino faciet praesidatus praerogativa laetari*, ecc. Riconosciamo subito un segno caratteristico dei rescritti, paradossalmente mantenuto dai compilatori quando hanno dato a tali rescritti il valore di una *lex generalis*.

La cosa è anche più palese nella ben nota *Const. Sirm.* 1 (333), relativa alla *episcopalis audientia*, indirizzata ad *Ablabium p(raefectum) p(raetorio)*:

Satis mirati sumus gravitatem tuam, quae plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram sciscitari voluisse, quid de sententiis episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel nunc servari cupiamus, Ablabi, parens karissime atque amantissime. Itaque quia a nobis instrui voluisti, olim promulgatae legis ordinem salubri rursus imperio propagamus. Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias episcoporum quolibet genere latas sine aliqua aetatis discretionem inviolatas semper incorruptasque servari; [...] Hoc nos edicto salubri aliquando censuimus, hoc perpetua lege firmamus [...] Quidquid itaque de sententiis episcoporum clementia nostra censuerat et iam hac sumus lege complexi, gravitatem tuam et ceteros pro utilitate omnium latum in perpetuum observare convenit.

Il testo, ovviamente, è un rescritto in risposta ai dubbi di Ablabio su come intendere una legge recente. Divertente il rimprovero a lui fatto da Costantino che difende la chiarezza dei termini della sua legge²⁹.

²⁹ Il Teodosiano logicamente non ha ritenuto questo rescritto e nemmeno l'*edictum* precedente al quale è fatto riferimento nel *responsum*, ma CTh. 1.27.1 del 23 giugno 318, ugualmente di Costantino: Imp. Constantinus A. *Iudex pro sua sollicitudine observare debebit, ut*, ecc.

Dopo *sanximus* il registro enunciativo torna ad essere quello di una *lex generalis*.

Un caso diverso si incontra con CTh. 16.8.1 (315):

Imp. Constantinus A. ad Evagrium. Iudaeis et maioribus eorum et patriarchis. pr. Volumus intimari, quod, si quis post hanc legem aliquem, qui eorum feralem fugerit sectam et ad Dei cultum respexerit, saxis aut alio furoris genere, quod nunc fieri cognovimus, ausus fuerit adtemptare, mox flammis dedendus est et cum omnibus suis participibus concremandus [...].

Il testo offre ogni segno dell'*edictum: volumus*, l'autoriferimento a *hanc legem*. Tuttavia, si tratta di una nota di chiarimento relativo a una legge (*hanc legem*) che non ha dunque bisogno di venire ripetuta in quanto tale, a differenza di Const. Sirm. 1 vista prima. Però l'intestazione presenta una particolarità: quella di un doppio destinatario, il prefetto del pretorio e una comunità ebraica. Il primo è il destinatario più frequente delle *leges generales*; ma in quel caso ha fatto da relè tra l'imperatore e il vero destinatario di un rescritto, una comunità ebraica. Una *epistula* imperiale poteva indifferentemente promulgare una *lex generalis* o, come nel caso presente, una misura di portata limitata.

Un caso ancora diverso s'incontra con l'*epistula* indirizzata da Valentiniano I al governatore di *Lucania e Bruttium*, CTh. 6.35.6 (364). Non è una *lex generalis* ma un tipico rescritto destinato a dare proprio al governatore chiarimenti su una legge già esistente: *Mirati admodum sumus te non consideratis privilegiis palatinorum quosdam ex eorum numero susceptoribus velle coniungere, cum id minime legis nostrae [= CTh. 12.6.7] sententia comprehendat*. Anche qui, l'interpellanza diretta al governatore esclude che il testo sia nato come *lex generalis* e possiamo stupirci che i compilatori del Teodosiano non abbiano eliminato questo *incipit*.

Normalmente l'imperatore dà del tu alle alte cariche statali suoi corrispondenti: ad esempio, in CTh. 13.3.11 (376), *per omnem dioecesim commissam magnificentiae tuae*. In CTh. 12.1.113 (386), *magnificentia vestra* è un plurale collettivo indirizzato a *universi comites et magistri equitum et peditum*³⁰.

³⁰ *Admonitis viris clarissimis ducibus tribunis praepositis cunctos transfugas statuatur illustris magnificentia vestra ad originem pristinam revocari*.

In realtà le cose possono essere un po' più complicate. Se prendiamo in esame CTh. 12.1.139 *Rufino praefecto praetorio* [...], nella stessa frase il destinatario si vede dare del tu e del voi: *In qua re sublimis auctoritas tua providebit, ut de singulorum nominibus ad sedem vestram singulae quaeque referant civitates*. Citiamo un altro esempio tra tanti altri, CTh. 12.1.173 (410), § 2: *Hoc etiam observando, ut quadrimestris quoque brevibus, qui ab excellentiae tuae officio sollemniter diriguntur, celebratae descriptionis dispunctio societur, ut vestrae potestatis scientiam formidantes* e più avanti: *vestra sedes*. Queste alternanze sono da interpretare come segni della differenza tra la persona in quanto individuo e la figura istituzionale che valeva anche nel caso dell'imperatore. In realtà sono innumerevoli gli esempi di *vestra sedes* riferiti a governatori o prefetti. Illustrano in quei testi che fanno alternare prima persona singolare e plurale lo stesso uso del plurale in qualche modo istituzionale che abbiamo incontrato per l'imperatore. C'è perfino qualche segnale di estensione del plurale *maiestatis* ad alti funzionari, ad esempio in CTh. 11.30.63 (405) dove al destinatario Antemio *praefectus praetorio* si applica esclusivamente il plurale *maiestatis*: *praesentes, ex sententia vestrae magnitudinis, degetis*, quando non era ancora patrizio (lo diventò l'anno dopo).

Nel 416, in CTh. 16.2.42.1, a un altro prefetto al pretorio, Monassio, viene conferito la *vestra magnitudo*. Ma nel 443, in Nov. Theod. 22, al prefetto del pretorio Apollonio si dà ancora della *magnifica auctoritas tua*. Quindi, l'uso sistematico del plurale *maiestatis* veniva riservato all'imperatore, mentre era facoltativo per gli alti personaggi.

3. La temporalità

Un altro elemento del quadro enunciativo è la temporalità. Normalmente la legge è un *hic et nunc* implicito anche se per la precisione è esplicitato da deittici temporali (*nunc*, ecc.) o dal tempo verbale (presente o futuro). Il congiuntivo, modo più frequente di realizzazione dell'atto di parola giuridico, segna anche lui il momento presente, quello dell'enunciazione della legge, come punto di partenza della validità della legge e, eventualmente, come momento finale della legislazione precedente nella stessa materia. Abbiamo visto sopra, nel caso di CTh. 7.20.2, come si possano combinare e sovrapporre più temporalità in uno stesso testo. Cerchiamo, per il momento, di ragionare su ambientazioni temporali più classiche.

Come ben si sa, numerose costituzioni fanno riferimento agli imperatori precedenti. Ad esempio CTh. 12.1.51:

Idem A. [= Iulianus] Iuliano comiti Orientis. Eos indulserunt *veteres principes* ex materno genere curialibus Antiochenis adscribi, quos patris dignitas nullius vindicaret iuri civitatis.

Un caso particolare, quasi una eccezione, è molto interessante: si tratta di CTh. 16.5.7 (381) contro i Manichei. Vale la pena rilevare tutti i segni temporali presenti nel testo:

Idem AAA. [Graziano, Valentiniano e Teodosio] Eutropio praefecto praetorio. Si quis manichaeus manichaeave *ex die latae dudum legis ac primitus a nostris parentibus* in quamlibet personam condito testamento vel cuiuslibet titulo liberalitatis atque specie donationis *transmisit* proprias facultates, vel quisquam ex his aditae per quamlibet successionis formam collatione *ditatus est*, quoniam isdem sub perpetua inustae infamae nota testandi ac vivendi iure Romano omnem *protinus eripimus* facultatem neque eos aut relinquendae aut capiendae alicuius hereditatis habere sinimus potestatem, totum fisci nostri viribus imminentis indagazione societur. Sive id marito sive propinquo aut cuilibet bene merito sive etiam filiis, quos tamen vitae eiusdem et criminis facinora sociata coniungent, sive etiam per interpositam quamlibet personam *profuturum* eidem, qui e tali hominum genere et grege repperitur, illicita liberalitate provenerit, *caduci* titulo vindicetur. 1. Nec *in posterum* tantum huius emissae per nostram mansuetudinem legis forma praevaleat, sed *in praeteritum etiam*, quidquid talium personarum aut proprietatis *reliquit* aut successio *habuit*, usurpatio fiscalis commodi persequatur. Nam licet ordo caelestium statutorum *secuturis post* observantiam sacrae constitutionis indicat neque *actis* obesse *consueverit*, tamen, quoniam quid *consuetudo* obstinationis et pertinax natura mereatur, in hac tantum, quam specialiter vigere volumus, sanctione iustae sensu instigationis agnoscimus et eos, qui etiam *post legem primitus datam* nequaquam ab illicitis et profanis coitionibus refrenari divina saltem monitione potuerunt, tamquam in *ipsius depictae legis* iniuriam veluti sacrilegii reos tenemus, severitatem *praesentium* statutorum non tam ad constituendae, sed ad *ulciscendae* legis sanximus exemplum, ita ut nec *defensio temporis* prosit. 2. His tantum filiis paternorum vel maternorum bonorum succes-

sio deferatur, qui licet ex manichaeis *orti* sensu tamen et affectu propriae salutis *admoniti* ab eiusdem vitae professionisque collegiis pura semet dediti religione *demoverint*, tali immunes a crimine. 3. *Illud* etiam *huic* *adicimus* sanctioni, ne in conventiculis oppidorum, ne in urbibus claris consueta feralium mysteriorum sepulcra constituent; a conspectu celebri civitate penitus coherceantur [...].

Qui per il redattore l'enorme problema da affrontare non era niente di meno che mettere da parte il sacrosanto principio giuridico della non retroattività della legge e giustificare questa eccezione. Ne risulta un continuo intreccio del presente, del passato e del futuro tramite deittici e tempi verbali.

4. *L'enunciazione performativa, l'atto di parola*

Ricordo che il concetto di atto di parola (*speech act*) è stato elaborato dal filosofo inglese John Austin (1911-1960), professore di filosofia morale a Oxford. Egli dava più importanza al suo insegnamento orale, così che i suoi due scritti più importanti sono stati pubblicati *post mortem* a partire da note scritte. Quello che nell'occorrenza ci servirà di più è *How to do Things with Words* (1962). Parte da una critica svolta alle teorie classiche del linguaggio, che gli assegnano una funzione descrittiva, constativa. Sotto un titolo volutamente provocatorio, ad imitazione delle guide pratiche di bricolage, o cucina, o orticoltura ecc., mette in evidenza il fatto che il linguaggio può avere un'altra funzione, detta performativa.

Il contributo maggiore di Austin è stato sottolineare l'uso che facciamo del linguaggio nella vita quotidiana: il linguaggio viene usato tanto per fare quanto per affermare. Frasi come «Prometto di fare questo» o «dichiaro la seduta aperta» non vanno intese come frasi che esprimono una constatazione, ma come frasi «performative» (frasi che hanno un effetto concreto immediato). Sono delle azioni realizzate tramite parole e segni.

Ulteriormente, la distinzione proposta da Austin tra enunciati constativi ed enunciati performativi fondata sul criterio della funzione illocutoria è stata contestata dagli ideatori della teoria detta pragmatica. Quello che viene qualificato da Austin come enunciato constativo verrebbe designato come atto rappresentativo mentre enunciato illocutorio verrebbe designato, nel caso dei testi normativi, come atto direttivo,

accanto alle altre categorie di atto dichiarativo, espressivo e comunicativo³¹. D'altra parte, nonostante i meriti incontestabili dell'approccio pragmatico, è stato segnalato un fraintendimento del pensiero austiniiano³². Non è qui il caso di entrare in questo dibattito, nonostante il suo grande interesse³³.

Dal momento che il concetto di atto di parola è venuto in mente ad Austin con riferimento alla normatività giuridica, non c'è da stupirsi che la *sanctio* si enunci come atto di parola. Quasi ogni testo normativo romano, e specialmente le costituzioni tardoimperiali, danno la possibilità di giustificare la scelta dell'atto di parola come chiave di lettura per guidare l'analisi enunciativa di questi testi. E mi chiedo se *Edictum* non sia una delle possibili traduzioni di «atto di parola» in latino. Qualche esempio dovrebbe consentire di giustificare tale scelta³⁴.

Ripartiremo di nuovo da CTh. 7.20.2 per illustrare questo modo di funzionamento enunciativo prevalente nel testo legislativo romano: l'atto di parola. Troviamo in questo testo un campione dei vari tempi e modi verbali idonei ad esprimere gli atti di parola enunciati dalla legge:

- il congiuntivo: *perspicuum sit, conveniatur, amoveantur, liceat, defendant decimentur*;
- il futuro indicativo: *debeunt*, associato a un gerundio (*proponenda*), *curabunt*;
- il presente indicativo: *optamus*;
- il passato remoto: *interdiximus*.

Invece l'imperativo, che è uno dei modi di realizzazione più banali dell'atto di parola nella vita sociale, è quasi assente dall'atto di parola

³¹ Si veda C. BIANCHI, *Pragmatica* cit., partic. 65-66.

³² In particolare S. LAUGIER-I. THOMAS-FOGIEL (dir.), *Usages d'Austin*, in *Revue de métaphysique et de morale*, 2004/2; S. LAUGIER, *Performativité, normativité et droit*, in *Archives de Philosophie*, 67, 2004/4, 607-627.

³³ Basti rimandare all'eccellente esposizione di tale critica a C. BIANCHI, *Pragmatica* cit.

³⁴ Il linguaggio artistico è ugualmente capace di attuare una efficacia performativa. Un 'case study' di tale performatività, parallela a quella del linguaggio giuridico autoritario, è l'affresco del tempio di Luxor risistemato da Diocleziano come campo militare: cfr. J.-M. CARRIÉ, *De l'exégèse iconographique à l'interprétation politico-idéologique : un réexamen de la fresque du camp romain de Louqsor*, in F. BARATTE (ed.), *Aedes Memoriae. Actes de la Journée en hommage au professeur Noël Duval* (BAT 42), Turnhout (c. stampa 2023).

giuridico. Ma gli atti di parola ovviamente non hanno l'esclusività di questi modi e tempi verbali che possono anche esprimere altre funzioni, quelle più normali, se così si può dire. Per esempio il congiuntivo può esprimere gli scopi della legge: *ut beneficia perfruantur, senectus perfruatur*; o anche le modalità pratiche di attuazione del nuovo dispositivo giuridico instaurato dalla legge: *cum praesidali officio adiungentur*.

Osserviamo, quindi, che da una parte qualunque modo verbale può coniare un atto di parola e dettare in modo autoritario delle regole di comportamento. Ma d'altra parte, il valore normativo dell'enunciato non è dato dall'esterno da formule grammaticali del tipo «bisogna», «si deve», «è vietato», «è consentito»; ne dall'uso di tale o tale modo verbale³⁵.

La vasta gamma di varianti enunciative ci rimanda direttamente alle sfide ideologiche dell'enunciazione secondo il registro scelto³⁶.

- Dal punto di vista ideologico, la costruzione personale esprime la preoccupazione imperiale e presa in considerazione del bene pubblico, la sua indefettibile risolutezza a servirlo, l'efficacia dei suoi mezzi d'informazione, eventualmente la casualità di questa informazione, che è un modo di scusare il fatto di non essere intervenuto prima.
- La costruzione impersonale è una enunciazione dell'evidenza. Le norme nuovamente prescritte, o riattivate, s'impongono non per una decisione personale, soggettiva, arbitraria, bensì secondo una razionalità o principio morale e dovere di giustizia evidenti e fuori discussione.

In ambedue i casi, si esprime la *sacra* onniscienza del *dominus*. Perfino il carattere comminatorio delle sanzioni ricopre un giudizio unanime con l'eco di una indignazione personale del principe, la quale di rado viene espressa con tono così personale come in CTh. 12.5.3 (397, al proconsole d'Africa):

Quis tam inveniri iniquus arbiter rerum potest, qui in urbibus
magnifico statu praeditis ac votiva curialium numerositate locu-

³⁵ Sull'opposizione tra imperativo e indicativo, v. Y. THOMAS, *Droit*, in A. BURGUIÈRE (dir.), *Dictionnaire des sciences historiques*, 1986, 206.

³⁶ Detto tra parentesi, siccome non sono un feticista del linguaggio, per me la parola "ideologia" non è una parola sporca come va di moda di sentirlo dire, e lo studio storico non può farne a meno. Aspetto che mi si indichi una parola più adatta per rendere quello che esprime "ideologia".

pletibus ad iterationem quempiam transacti oneris impellat, ut, cum alii necdum paene initiati curiae sacris fuerint, alios continuatio et repetitae saepe functiones adficiant?

Qui i compilatori del Codice hanno letteralmente conservato questa reazione personale verso i comportamenti di un *nominator* denunciato in una petizione indirizzata all'imperatore e la sua cancelleria. Naturalmente, una *lex generalis* non si sarebbe espressa in questi termini. Si tratta, visibilmente, di un caso particolare diventato esemplare con il suo inserimento nella compilazione teodosiana. A questo testo si applicherebbe, nella tipologia "pragmatica", la categoria «atto di linguaggio espressivo».

Se l'approccio della teoria "pragmatica" ha un pregio, è nel suo evidenziare come «ogni enunciato esprime una proposizione solo una volta che gli siano aggiunti, grazie al contesto inteso in senso pragmatico, elementi che non corrispondono ad alcun costituente sintattico (costituente esplicito o indicale nascosto, presente solo al livello della forma logica) dell'enunciato e che pure devono entrare a far parte dell'interpretazione semantica dell'enunciato»³⁷. Detto questo, mi preme trarre l'attenzione dei romanisti sull'ampia e stimolante riflessione di Paul Amssek sul testo giuridico e, più in genere, sulla natura stessa dell'attività normativa, proprio a partire di Austin e il suo concetto di atto di parola³⁸. Basterà qui citare una delle sue osservazioni più pertinenti: «Ce qui s'exprime et s'accomplit à travers les paroles du législateur [...] est un acte d'autorité qui n'a rien de matériel, un acte de l'esprit, une résolution intérieure de la volonté de ce locuteur visant à faire plier la volonté d'autrui aux normes qui lui sont 'mises en mains', 'enjointes' ou 'intimées'». (Paul Amssek, *Philosophie du droit et théorie des actes de langage*). Questo modo di vedere trova una conferma perfetta nella produzione giuridica romana.

³⁷ C. BIANCHI, *Pragmatica* cit., 121.

³⁸ In particolare, *Écrits de philosophie du droit*, Paris 2019, punto di arrivo di un affascinante itinerario intellettuale. Interessante anche la sua confutazione di A. REINACH, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts*, Halle 1913, ried. *Zur Phänomenologie des Rechts*, München 1953; ried. in *Sämtliche Werke*, München 1989.

5. *Conclusion*

Questo arsenale verbale, che abbiamo appena visto e che si può considerare struttura di superficie del testo, non basta a creare l'atto di parola. Si realizza questo quando viene associato ad altri elementi. Quello principale è la posizione istituzionale, morale, politica di chi è in posizione da imporre la sua volontà (per riprendere un esempio citato da Austin, la formula "vi dichiaro uniti dal legame del matrimonio" è valida solo se pronunciato dal sindaco o dal sacerdote, certamente non da un testimone, o parente, o amico, o la prima persona incontrata). Nelle costituzioni, ovviamente sono i poteri reali e teorici dell'imperatore a fare che la sua voce sacra possa essere seguita da effetti immediati e indiscutibili. Questo non è esattamente un elemento extralinguistico dato che fa parte dell'identità del locutore/enunciatore imperiale. L'autorità del linguaggio viene raddoppiata dall'autorità istituzionale.

A conferma di queste considerazioni, se prendiamo il caso del verbo al presente, che è il tempo verbale quasi universale nei testi dei giuristi romani, vediamo subito la differenza tra la funzione descrittiva e didattica assunta dal presente nei commentari e la funzione in quanto atto di parola assunta dal presente nelle costituzioni imperiali. Questo confronto fa capire subito come il verbo al presente – come qualunque altra struttura grammaticale – non possa da solo realizzare l'atto di parola.

Così possiamo verificare che il valore giuridico dell'enunciato non risiede al livello dell'enunciato stesso delle regole. Il paragone appena fatto ci ha dimostrato che alcuni enunciati possono comportare i cosiddetti predicati (caratteristiche) della giuridicità senza per questo essere degli enunciati di diritto³⁹.

Con il concetto di *performance*, Austin ha individuato l'atto di linguaggio concepito in quanto tale, indipendente da ogni normatività preesistente: non voglio dire che sul piano storico una nuova normativa non s'inserisca in un sistema già esistente, ma che al livello di linguaggio non esistono regole per definire cos'è che viene indetto come regola. La regola, la norma, è ogni volta una produzione linguistica inserita in un determinato quadro enunciativo, che è ugualmente una situazione di comunicazione.

³⁹ P. AMSELEK, *Le locutoire et l'illocutoire dans les énonciations relatives aux normes juridiques*, in *Revue de Métaphysique et de Morale*, 95/3, Juillet-Septembre 1990 (*Herméneutique et ontologie du droit*), 385-413, qui 396.

Ma per converso una altra considerazione fatta da Austin è che l'atto di parola, in quanto costruzione discorsiva, riesce o meno ad imporsi ai destinatari. L'atto di parola rimane al livello di una intenzione affermata con forza ma che riesce o meno. In realtà questa caratteristica si ritrova ugualmente nel linguaggio descrittivo che, per correttamente prodotto che possa essere, può indifferentemente cogliere il vero o il falso. L'atto di linguaggio da solo non crea uno stato di fatto o una realtà sociale, che dipende dalla sua accettazione o meno. Come si dice, «l'erba voglio» non cresce nemmeno nel campo della legislazione imperiale romana.

In definitiva, non esiste una «locutoria giuridica», cioè dei modelli *a priori* dei testi giuridici, come spontaneamente saremmo tentati di pensare. Non esiste né normatività del linguaggio né dimensione linguistica dell'obbligo.

SINTESI

Con questo contributo si invita ad applicare agli scritti legislativi romani alcuni concetti e modelli base dell'analisi semiotica del testo senza addentrarsi nei dibattiti teorici e dando per scontato che siano familiari i concetti base della semiotica. Si parte della distinzione tra i due registri base del testo, il constativo, nel quale si esprime la parte introduttiva delle costituzioni imperiali, e il performativo, che regge la *sanctio*. Si analizzano, poi, i componenti principali del quadro enunciativo: soggetto dell'enunciazione, destinatario, temporalità. Si focalizza l'attenzione sul concetto di atto di parola introdotto da John Austin e la sua produttività per lo studio del testo giuridico, tanto sul versante formale della struttura linguistica quanto su quello della filosofia del diritto.

PAROLE CHIAVE

Lex generalis – Rescritto – Analisi semiotica del testo – Quadro enunciativo – Pragmatica – Atto di linguaggio – Austin.

ABSTRACT

This presentation invites us to apply some basic concepts and mod-

els of semiotic text analysis to Roman legislative writings without delving into theoretical debates. It then starts with the distinction between the two basic registers of the text, the constative in which the introductory part of the imperial constitutions is expressed and the performative that governs the *sanctio*. The main components of the enunciative framework are then analysed: subject of the enunciation, addressee, temporality. Attention is drawn to the concept of speech act introduced by John Austin and its productivity for the study of the legal text, both on the formal side of linguistic structure and the cognitive side of philosophy of law.

KEYWORDS

Lex generalis – Rescript – Semiotic Text Analysis – Enunciative Framework – Pragmatics – Speech Act – Austin.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net